



Circolare 8/2023

Temi:

L'annullamento delle lettere di compliance con errori sui corrispettivi.....	1
Detraibile l'IVA della "casa vacanza"	1
Cedolare al 26% sulle locazioni brevi	2
Fattura elettronica per i contribuenti in regime forfettario dal 1° gennaio 2024.....	2
Trattamento fiscale degli omaggi natalizi.....	3

Gentili clienti,

di seguito illustriamo una serie di interessanti novità sorte nelle ultime settimane.

L'annullamento delle lettere di compliance con errori sui corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che alcuni degli **avvisi di anomalia inviati ai contribuenti** relativi alle discrasie tra incassi e corrispettivi dichiarati erano basati su **dati sbagliati** a causa di discrepanze dei controlli incrociati automatizzati. Ai contribuenti coinvolti arriverà una nuova comunicazione di **annullamento** delle lettere inviate in precedenza.

Gli errori, però, non sarebbero imputabili all'Agenzia. Il comunicato chiarisce che ad inviare i dati sbagliati sarebbero stati gli **operatori finanziari**, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (POS). Tutti i soggetti titolari di Partita IVA che ritengono di aver ricevuto erroneamente tale avviso, prima di attivarsi sono chiamati ad attendere affinché venga recapitata la lettera di annullamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Detraibile l'IVA della "casa vacanza"

Analizzando il caso di una società immobiliare che **nell'esercizio della propria attività** intende acquistare una villa da destinare a **"casa vacanza"** da concedere in locazione a fini turistici, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se l'immobile è destinato all'esercizio di un'attività turistico-ricettiva (dalla quale derivano operazioni imponibili IVA con **l'aliquota del 10%**, p.e. gestione di case vacanze, affitta camere, etc.), lo stesso può essere considerato strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa. Conseguentemente, l'IVA relativa a tale acquisto è **detraibile**.



Cedolare al 26% sulle locazioni brevi

Nel **Ddl. di bilancio 2024**, stando alla bozza diffusa, è prevista una norma che, a determinate condizioni e **limitatamente alle locazioni brevi**, porterà ad un incremento dell'aliquota della cedolare secca al **26% che si applicherà a tutti gli appartamenti in affitto breve** e solo a chi affitta più di un appartamento all'anno. Si tratta di un regime **opzionale**, applicabile in presenza di tutte le condizioni di legge, oltre che dell'opzione del contribuente. Ad oggi, le aliquote della cedolare secca sono due: quella ordinaria, del 21% e quella "ridotta", pari al 10% applicabile alle locazioni c.d. a "canone concordato" nei comuni considerati ad alta tensione abitativa.

Ora, la bozza di legge di bilancio 2024 sembra intervenire proprio sull'art. 4 del DL 50/2017, elevando al 26% l'aliquota della cedolare secca **limitatamente alle locazioni brevi**.

Si ricorda, poi, che, **attualmente**, il regime fiscale delle locazioni brevi, sia con applicazione della cedolare che con tassazione ordinaria, è riconosciuto solo in caso di destinazione di **non più di quattro** appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Dal quinto appartamento in poi, l'attività è considerata commerciale e richiede l'apertura di una partita IVA.

Di seguito una panoramica delle modifiche previste:

Regolamento attuale		Regolamento prevista	
1-4 appartamenti	Imposta sostitutiva del 21% (o applicazione della tassazione ordinaria)	1 appartamento	Imposta sostitutiva del 21% (o applicazione della tassazione ordinaria)
		Da 2 a 4 appartamenti	Imposta sostitutiva del 26% (o applicazione della tassazione ordinaria)
Da 5 appartamenti	Attività commerciale	Da 5 appartamenti	Attività commerciale

Oltre alle suddette modifiche tributarie, è prevista l'introduzione di un **codice identificativo nazionale sulle locazioni brevi** (che deve obbligatoriamente essere indicato negli annunci online ed esposto presso le strutture in affitto).

Viene introdotto inoltre l'obbligo per tutti gli immobili in locazione turistica di avere **impianti a norma, rilevatore di fumo e estintori portatili** ubicati in posizione accessibili. Non è ancora chiaro in che misura queste norme previste si applicheranno anche alla provincia di Bolzano, che ha emanato le proprie norme di sicurezza antincendio.

Fattura elettronica per i contribuenti in regime forfettario dal 1° gennaio 2024

Dal 1.1.2024 l'obbligo di fatturazione elettronica si estenderà a tutti i contribuenti in regime forfettario. Attualmente sono obbligati ad emettere fattura elettronica i soli soggetti in regime forfettario che abbiano conseguito nel 2021 ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000,00.

I forfettari che avevano oltrepassato tale soglia nel 2022 e non nel 2021 non erano tenuti all'emissione delle fatture elettroniche nel 2023. **Dal 1° gennaio 2024 anche per tali soggetti e più in generale per tutti i contribuenti in regime forfettario la fattura elettronica diventa un obbligo.**



Vorremmo ricordare ai nostri clienti che il **limite** di reddito per accedere alla tassazione forfettaria è di **Euro 85.000,00**. Se tale limite viene superato, la tassazione forfettaria non sarà più applicabile a partire dall'anno successivo. Se il reddito dell'anno in corso supera Euro 100.000,00, la tassazione forfettaria non può più essere applicata nell'anno in corso.

Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

Come ogni anno, desideriamo fornirvi una breve panoramica della normativa fiscale sui regali di Natale.

Dal punto di vista dell'**imposta sui redditi**, gli omaggi natalizi sono regolati dalle disposizioni previste in materia di spese di rappresentanza. A tal proposito, però, devono essere rispettati ed osservati determinati requisiti in termini di destinatari. Inoltre, deve essere valutata l'**inerenza economica**. Le spese devono poter essere viste come un investimento per la **promozione, l'incremento delle vendite e la pubblicità** ed in tale contesto esse devono essere **commisurate** in rapporto ai possibili *feedback* ed attese.

Regali fino ad un valore unitario di Euro 50,00 sono interamente deducibili. Per regali di importo maggiore sono da osservare i limiti proporzionali in base ai ricavi previsti per le spese di rappresentanza (vedasi tabelle sotto riportate). Anche ai fini **IVA** ci sono differenze relativamente ai prodotti rientranti e non nell'oggetto dell'impresa.

Beni rientranti nell'oggetto dell'impresa

Per i beni rientranti nell'oggetto dell'attività dell'impresa dato che l'IVA sull'acquisto ovvero sulla produzione è deducibile, la successiva cessione gratuita è rilevante ai fini IVA, con conseguente emissione di **fattura con IVA**. Diversamente può essere emessa un'**autofattura** in unico esemplare ovvero tenere un registro degli omaggi, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

Beni non rientranti nell'oggetto dell'impresa

Per i beni non rientranti nell'oggetto dell'attività dell'impresa essi sono da trattare come **spese di rappresentanza** e l'**IVA non è dunque deducibile**. L'IVA è deducibile solamente nel caso di valore unitario del bene inferiore ad Euro 50,00. La successiva cessione gratuita non è in alcun caso imponibile e pertanto non è necessario emettere un'autofattura.

Per l'individuazione dei limiti di deducibilità (ossia Euro 50,00), qualora l'omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica (per esempio i cesti natalizi), è necessario considerare il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli componenti.

Per dimostrare l'inerenza del costo con l'attività d'impresa nonché per escludere ogni possibile contestazione in termini di effettuazione di cessioni a titolo oneroso, Vi consigliamo di emettere un documento di trasporto al momento della consegna dell'omaggio. Particolari normative sono da seguire in caso di trasporto di determinati beni (per esempio vini ovvero alcolici).

Omaggi ai dipendenti

Per gli **omaggi ai dipendenti** per beni **non** rientranti nell'attività dell'impresa, l'**IVA è indetraibile** per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, arte o professione ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/72, a prescindere dall'ammontare del costo. I beni, invece, rientranti nell'attività dell'impresa ceduti ai dipendenti sono **detraibili** ai fini IVA. Le spese rappresentano costo del personale.

Come già indicato nella [circolare 4/2023](#), il DL 48/2023 prevede l'**innalzamento del limite dei fringe benefit a Euro 3.000,00** (in via "ordinaria" pari a Euro 258,23), **esclusivamente** a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e limitatamente al periodo 2023.

Sotto il profilo oggettivo, rientrano tra i fringe benefit soggetti alla soglia di non imponibilità (Euro 3.000,00 per dipendenti e assimilati con figli a carico ed Euro 258,23 per tutti gli altri) il **valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti** (compreso il *fringe benefit* per l'uso privato dell'automobile aziendale), nonché le **somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**. In caso di **superamento del limite** è prevista la **tassazione dell'intero importo corrisposto**.

Nelle tabelle che seguono sono presentate le disposizioni più importanti sul trattamento fiscale dei regali di Natale:

Beni non oggetto dell'attività – Imprese

IMPRESE				
Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario <u>fino ad Euro 50,00</u>	SI (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA (<u>nessun</u> obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio
	Costo unitario <u>superiore ad Euro 50,00</u>	NO		Le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: - 1,50% sui ricavi inferiori ad Euro 10 milioni; - 0,60% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 50 milioni; - 0,40% sui ricavi eccedenti Euro 50 milioni
Ai dipendenti		NO	Esclusa da IVA (<u>nessun</u> obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad Euro 3.000,00).

Beni non oggetto dell'attività - Lavoratori autonomi

LAVORATORI AUTONOMI				
Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario <u>fino ad Euro 50,00</u>	SI (anche alimenti e bevande)	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Nel limite dell'1,00% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	Costo unitario <u>superiore ad Euro 50,00</u>	NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	
A dipendenti		NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad Euro 3.000,00).



Beni oggetto dell'attività - Imprese & Lavoratori autonomi

Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario <u>fino ad Euro 50,00</u>	SI	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio
	Costo unitario <u>superiore ad Euro 50,00</u>			Le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: - 1,50% sui ricavi inferiori ad Euro 10 milioni; - 0,60% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 50 milioni; - 0,40% sui ricavi eccedenti Euro 50 milioni.
A dipendenti		SI	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; <i>fringe benefit</i> per dipendente se superiore ad Euro 3.000,00).

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.